

ALLEGATO 2



Città Metropolitana
di Genova

DISCIPLINA INTEGRATIVA DEL REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AL LAVORO IN CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI
ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI - ART. 3-BIS, DEL
DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80**



Art. 1 - Ruolo di ente capofila della Città Metropolitana di Genova

1. La Città Metropolitana di Genova, in forza delle proprie competenze di cui ai commi 44 e 88 dell'art. 1 della Legge 56/2014, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei;
2. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Città Metropolitana di Genova potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di personale incaricato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 (se ricorre la fattispecie), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato;
3. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali;
4. Per attingere all'elenco degli idonei gli enti locali ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Genova dovranno sottoscrivere un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
5. La Città Metropolitana comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità e sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali. Gli enti locali interessati, che avranno sottoscritto i protocolli operativi, potranno attingere dagli elenchi previa formale richiesta per ogni singola procedura

Art. 2 – Avvio della procedura di selezione unica

1. L'avviso di selezione pubblica per la formazione degli elenchi è predisposto da Città Metropolitana di Genova, sulla base delle proprie esigenze e di quelle rappresentate dai comuni aderenti e reso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo quando possibile la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Città Metropolitana tra soggetti interni e/o esterni;
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Città Metropolitana o suo delegato, in caso di assenza o impedimento;
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione;

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme e le disposizioni di legge in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché delle norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Città Metropolitana di Genova;

Art. 4 - La formazione degli elenchi di idonei

1. Al termine dei propri lavori, la Commissione Esaminatrice formulerà un elenco di idonei formato dai concorrenti che avranno superato il punteggio minimo di 21/30 nelle prove selettive espletate in base alla normativa vigente in materia al momento della pubblicazione dell'avviso e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione al Settore delle Risorse Umane per la verifica di regolarità formale delle operazioni svolte nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti nell'elenco;

2. L'elenco avrà una durata di tre anni e sarà aggiornato annualmente per i successivi due anni a seguito di specifico avviso. Potrà essere aggiornato nuovamente previo accordo con gli enti aderenti;

3. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell'elenco in cui il loro nominativo è stato inserito per la prima volta; decorso il triennio possono essere reinscritti solo a seguito del superamento delle prove selettive dell'eventuale avviso per l'aggiornamento dell'elenco nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge;

4. L'elenco degli idonei, approvato con atto del Dirigente del Settore delle Risorse Umane, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova e nella sezione Amministrazione Trasparente -> Bandi di concorso.

Art. 5 - Finanziamento delle procedure

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati dovranno corrispondere la tassa di concorso con le medesime modalità prescritte per le procedure concorsuali e nell'importo indicato nell'avviso, comunque non superiore a Euro 10,33 per ogni singola procedura.

2. Le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso sono di esclusiva competenza della Città Metropolitana di Genova, a copertura degli oneri sostenuti per la procedura selettiva.

Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune aderente per la partecipazione all'interpello.

3. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi per i profili di proprio interesse (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), restano pertanto a carico della Città Metropolitana di Genova.

4. In caso di procedure bandite per profili professionali di esclusivo interesse degli enti locali aderenti, l'eventuale spesa non coperta dalla tassa di concorso sarà ripartita, in proporzione agli idonei in elenco, ai comuni che si avvarranno dello stesso per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, nell'importo massimo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata.

Art. 6 - L'utilizzo dell'elenco

1. La Città Metropolitana di Genova e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, possono attingere all'elenco degli idonei previa pubblicazione di un interpello in cui è precisato:

- a. eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
- b. lo specifico profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dal presente avviso;
- c. la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
- d. le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
- e. la data del colloquio (o altra prova selettiva richiesta) ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
- f. le modalità per la presentazione della richiesta dei soggetti che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del proprio curriculum vitae;
- g. la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.

2. Il mancato superamento del colloquio (o di altra prova selettiva espletata) effettuata nell'ambito dell'interpello per attingere all'elenco degli idonei non pregiudica l'inserimento del soggetto nell'elenco degli idonei per futuri interpelli dello stesso o di altri enti.